



Comune di Rubiera

Provincia di Reggio Emilia

Regolamento di polizia e decoro urbano

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 16 del 6 marzo 2019

Indice generale

<u>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 1 - Finalità e definizioni.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 - Funzioni di Polizia urbana.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Accertamento delle violazioni.....</u>	<u>4</u>
<u>TITOLO II - SPAZI E AREE PUBBLICHE.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 4 - Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 del d.l. 14/2017, convertito in legge 48/2017....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici.....</u>	<u>5</u>
<u>TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Marciapiedi e portici.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 11 - Sgombero neve.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 12 - Rami, siepi e foglie.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 13 - Pulizia fossati.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 17 - Lancio di oggetti.....</u>	<u>9</u>
<u>TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 19 - Oggetti mobili.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 20 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 21 - Doveri di cooperazione in caso di incendio.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 22 - Accensioni di mine, spari e spettacoli pirotecnici.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 23 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 24 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria. Pubblicità fonica.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 25 - Utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 26 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbatura svolte all'aperto.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 28 - Uso dei dispositivi antifurto.....</u>	<u>12</u>
<u>TITOLO - V SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 29 - Sala Giochi.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 30 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 31 - Prescrizioni.....</u>	<u>14</u>
<u>TITOLO VI - ANIMALI.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 32 - Animali di affezione.....</u>	<u>14</u>
<u>Art. 33 - Custodia e tutela degli animali in generale.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 34 - Cani.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 35 - Colombi di città (columba livia forma domestica).....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 36 - Ratti.....</u>	<u>17</u>
<u>TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 37 - Nozioni e finalità.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 38 - Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 39 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di</u>	<u></u>

<u>vetro e/o metalliche.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 40 - Mestieri girovagli e artisti di strada.....</u>	<u>18</u>
<u>Art. 41 - Divieto assoluto di determinati mestieri girovagli.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 42 - Prevenzione dei danneggiamenti.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 43 - Comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e individuale.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 44 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro.....</u>	<u>19</u>
<u>Art. 45 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 46 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 47 - Divieto di campeggio libero.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 48 - Prestazioni sessuali a pagamento.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 49 – Divieto del “writing” e della “spray art”.....</u>	<u>22</u>
<u>TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 50 - Contrassegni del Comune.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 51 - Attività di vendita porta a porta.....</u>	<u>22</u>
<u>TITOLO IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 52 - Sanzioni amministrative.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 53 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento.....</u>	<u>23</u>
<u>TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 54 - Rapporto con regolamenti settoriali e abrogazione di norme.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 55 - Norma finale.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 56 - Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni.....</u>	<u>23</u>

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

1. Il Regolamento di polizia e decoro urbano disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti e attività influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di polizia e decoro urbano.
4. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per TUEL, il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) per TULPS, il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) per AUSL, l'Azienda unita sanitaria locale;
 - d) per legge 689/1981, la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Funzioni di Polizia urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del TUEL e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e delle normative vigenti in materia.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. In ottemperanza, fra gli altri, al principio di sussidiarietà, di cui all'art. 118, commi 1 e 4, della Costituzione, la vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia locale, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione comunale operanti nei servizi tecnici e ambientali appositamente delegati dal Sindaco nonché ai controllori di aziende partecipate del Comune e/o alle associazioni di volontariato convenzionate con l'amministrazione comunale secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981.

TITOLO II - SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 4 - Individuazione aree urbane di cui all'art. 9 del d.l. 14/2017, convertito in legge 48/2017.

1. Ai sensi e per gli effetti dettati dal disposto di cui all'articolo 9, comma 3, del d.l. 14/2017 e successive modificazioni, si individuano le seguenti aree urbane alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo:
 - a) le aree attigue i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nonché le loro pertinenze entro 100 metri;
 - b) l'area definita come "Centro Storico" che si sviluppa lungo la via Emilia Est ed Ovest, cosiddetta storica, ove si affacciano il Palazzo civico, la chiesa parrocchiale, il settecentesco oratorio dell'Annunziata, il Palazzo Sacrati, e relative strade laterali fino a via Terraglio a sud e viale Matteotti a nord, individuata altresì come area destinata allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

- c) le Piazze del Popolo, Gramsci, XXIV Maggio e relativa viabilità e parcheggi connessi, su cui si affacciano il Forte ed il Teatro Herberia, individuata come area destinata allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli;
- d) le aree del “sistema storico La Corte-Ospitale – Palazzo Rainusso”, comprese tra la Provinciale e la struttura sportiva Komodo;
- e) le aree comprese in una distanza di m. 100 tra l’antica Pieve di San Faustino e la storica Chiesa parrocchiale di Fontana;
- f) le aree comprese entro 100 metri dal complesso della multisala cinematografica “Emiro” ed i centri commerciali “Il Sole”, “il cd. Mercatone Uno” e “San Biagio”, protagoniste di un intenso flusso turistico commerciale;
- g) tutte le aree a verde pubblico adibite ed attrezzate a parco e a strutture sportive;
- h) le aree comprese entro 100 metri dai presidi sanitari pubblici e privati – come il complesso CUP/Croce Rossa di via De Gasperi, ambulatori medici e di professionisti sanitari riconosciuti, centri prelievi ed altro.

2. In seguito all'accertamento delle condotte cui all'articolo 9, comma 1, del d.l. 14/2017 nelle aree definite nel presente articolo, nei confronti dell'autore della violazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 300,00. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'art. 10 del d.l. 14/2017, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.

Art. 5 - Atti vietati su suolo pubblico e nei giardini pubblici

1. Deve essere consentita l'accessibilità e la libera fruibilità degli spazi pubblici da parte di tutta la collettività. Sono, pertanto, vietati lo stazionamento o l'occupazione degli spazi di cui sopra, ovvero gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con le indicate finalità. Tra i comportamenti suindicati sono da annoverarsi quelli di seguito riportati:

- a) lavare i veicoli;
- b) gettare a terra qualunque tipo di immondizia (sigarette, sigari, gomme americane, ecc.) salvo quelli posti fronte abitazione, in appositi contenitori, sacchi in plastica o altri contenitori
- c) calpestare le aiuole;
- d) eseguire giochi e/o attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo scorretto di bombolette spray di qualsiasi genere, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi mortaretti, colpi, giocattoli pirici e simili;
- e) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- f) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- g) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e/o nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
- h) bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle aree pubbliche recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso agli immobili;
- i) creare turbativa e/o disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche o ad uso pubblico nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- j) soddisfare bisogni corporali al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- k) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- l) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati;
- m) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare e/o dormire compiendo, in tal modo, atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
- n) lavare biancheria, panni, abiti o simili;

- o) otturare o deviare il corso dei ruscelli o rigagnoli e comunque corsi d'acqua.
2. Le violazioni di cui al comma 1, se non diversamente sanzionate da altre norme del presente regolamento, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività, fermo restando la possibilità di procedere al sequestro amministrativo cautelare di cui all'art. 13 della legge 689/1981, fatte salve le ulteriori normative locali di dettaglio.
3. Nei giardini pubblici, fatto salvo quanto previsto già all'art. 19 del vigente Regolamento comunale per il verde pubblico e privato a cui si rimanda, è vietato:
- a) introdurre qualsiasi animale ad eccezione di cani, gatti o piccoli animali d'affezione;
 - b) danneggiare, lordare i sedili e le panchine, nonché smuovere pali, sostegni o qualsiasi oggetto a protezione delle aiuole;
 - c) introdurre bottiglie o altri contenitori di vetro e/o disperdere nell'ambiente aghi, cocci o altri oggetti potenzialmente pericolosi.
4. Le violazioni di cui al comma precedente comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo dell'immediata messa in pristino dello stato dei luoghi o cessazione dell'attività.

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dagli enti pubblici preposti;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade pubbliche e/o di uso pubblico.
2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. L'occupazione di marciapiedi e portici, per qualsiasi motivo autorizzata, deve comunque garantire un passaggio pedonale minimo utile per persone o cose.
4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00 e l'obbligo della messa in ripristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. Gli amministratori di condomini e/o i referenti hanno l'obbligo di esporre, accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio dei medesimi, una targhetta (o simile) indicante i propri riferimenti.
2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.
3. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dalle Autorità pubbliche competenti.
4. I tetti, i cornicioni, le gronde, i balconi, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione così da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, intonaci ed altro materiale.
5. I proprietari devono mantenere gli edifici/immobili in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

6. I proprietari, i locatori, i conduttori e i possessori di edifici/immobili hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc..
7. Gli stessi soggetti di cui al comma 6 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
8. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e, in generale, tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
9. I proprietari, i locatori o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono ovvero provvedere con regolarità a ripulire dalla crescita della vegetazione infestante, dai rifiuti e materiali eventualmente depositati allo scopo di eliminare situazioni che favoriscono la proliferazione di insetti ed animali di ogni tipo e che rappresentano un pericolo di incendi, con grave pregiudizio per la sicurezza ambientale, l'igiene e la salute pubblica in generale.
10. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 100,00.
11. Le violazioni di cui ai commi da 3 a 9 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 8 - Operazioni di svuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo della messa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Salvo deroghe, sui beni mobili e immobili appartenenti al patrimonio pubblico e all'arredo urbano è vietato:
 - a) insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici, dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
 - d) collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi posati non appositamente predisposti a questo, volantini, locandine, manifesti, adesivi di qualsiasi natura contenenti messaggi di qualunque genere, se non in caso di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Viabilità. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi alla cessazione dell'esigenza.
2. Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano, è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi ed attaccare volantini.
3. Fatta salva l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00, con l'obbligo della messa in pristino dello stato dei luoghi ad opera dei responsabili.

Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata, e di predisporre idoneo contenitore per il conferimento di sigarette e mozziconi, nel caso non ce ne sia la disponibilità nelle immediate vicinanze.
2. Fermo restando quanto previsto all'art. 15 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante ai portici, sul quale il locale prospetta.
3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via; essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dei luoghi.

Art. 11 - Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati e i titolari di pubblici esercizi, a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi e/o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo (segatura, sabbia, sale, materiale antisdrucciolevole, ecc.).
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori/possessori di edifici/immobili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. È fatto obbligo di facilitare l'azione dei mezzi spazzaneve non impedendone l'agevole circolazione sulla pubblica via
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 - Rami, siepi e foglie

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 29 del vigente Codice della Strada, i rami e le siepi che sporgono su area pubblica o di uso pubblico da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari, locatari, conduttori e possessori a qualunque titolo.
2. Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.

3. È fatto obbligo ai privati di raccogliere le foglie di alberi di loro proprietà che ricadono sul suolo pubblico, al fine di evitare l'ostruzione di caditoie ed eventuali situazioni di pericolo per le persone di passaggio.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 - Pulizia fossati

1. Salvo quanto già previsto dal vigente regolamento comunale d'igiene, i proprietari, gli affittuari, i possessori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - b) entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche o di uso pubblico, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque e impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 90,00 e l'obbligo di immediato ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. Fermo restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dallo specifico regolamento, i titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Sono inoltre tenuti a portare nell'area di stoccaggio comunale il materiale di imballaggio ingombrante e voluminoso, fatte salve le specifiche disposizioni in materia.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere tappeti, panni e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo a terze persone.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 17 - Lancio di oggetti

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietato lanciare qualsiasi sostanza, solida o liquida nonché qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito se questa può recare offesa, imbrattare o molestare persone.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE**Art. 18 - Ripari ai pozzi, cisterne e simili**

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. È vietato lasciare aperti i fori dei sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a novanta centimetri e senza protezione di telaio o grata.
3. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui ai commi medesimi e previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 19 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi, sulle terrazze o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito e vanno adottate cautele per evitare la caduta dei liquidi al suolo o sui balconi o terrazze sottostanti.
3. La violazione di cui ai commi 1 e 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 20 - Pericolo di incendio e accensioni di fuochi

1. È vietato qualunque atto o comportamento che possa causare pericolo di incendio.
2. È vietato l'uso della fiamma libera per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti.
3. È vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, anche se momentaneamente, fino a 100 metri dallo stesso e dalle strade pubbliche.
4. È vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
5. È consentita, invece, l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. È consentita, altresì, l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze, ma debitamente autorizzata e nel rispetto della normativa vigente in materia, sempre che non venga cagionata molestia ovvero disturbo alle persone.
6. Dal 15 maggio al 15 agosto di ogni anno è proibito accendere fuochi di campagna alla distanza minore di cento metri dalle case, dai boschi, dai vivai, dai giardini e orti, dalle siepi, dai mucchi di grano, paglia o fieno.
7. È vietato dare fuoco alle stoppie o accendere comunque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
8. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche e/o di uso pubblico. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente autorizzate, sempre che non si rechi molestia o disturbo a terze persone.
9. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o si verificasse il ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo immediatamente.
10. In caso di accensione di fuochi devono, in ogni caso, essere adottate tutte le cautele necessarie a tutela della proprietà altrui e delle persone e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e con il numero occorrente di persone sino a quando il fuoco sia spento.
11. Fermo restando l'applicazione della legge penale le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 a euro 360,00 e l'obbligo della immediata messa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Doveri di cooperazione in caso di incendio

1. In caso di incendio è fatto obbligo a chiunque lo avvisti di informare tempestivamente i Vigili del Fuoco, l'Autorità locale di pubblica sicurezza o il Comando di Polizia locale.
2. I Vigili del Fuoco, gli appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia locale, possono, all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con le strumentazioni occorrenti all'estinzione e i proprietari e i conduttori degli immobili sono obbligati a consentire il passaggio o l'uso dell'acqua dei pozzi, cisterne o fontane.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 22 - Accensioni di mine, spari e spettacoli pirotecnici

1. All'interno del territorio comunale sono proibite le accensioni di mine, gli spettacoli pirotecnici non preventivamente autorizzati, gli spari in qualsiasi modo e con qualunque arma, fatte salve le cause di giustificazione previste dalla legislazione penale e, comunque, fatto salvo il rilascio di apposito provvedimento autorizzativo ad opera della competente Autorità.
2. La violazione di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione della legge penale, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 160,00 a euro 480,00.

Art. 23 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, qualora autorizzato, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, giochi a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dalle ore 23.00 fino alle ore 09.00.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente tale attività.

Art. 24 - Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria. Pubblicità fonica.

1. In tutti i luoghi pubblici è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini o di oggettistica varia da automezzi in movimento o da aeromobili.
2. Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli e il collocamento del materiale commerciale sui parabrezza dei veicoli in sosta e, comunque, sui veicoli medesimi.
3. È consentita la sola distribuzione a mano di volantini commerciali/pubblicitari *ad personam*.
4. Al fine di garantire il decoro, è vietato depositare materiale pubblicitario in cassette postali già piene.
5. Le violazioni di cui ai commi 1 e 4, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del trasgressore e del soggetto committente (persona fisica o giuridica) da euro 50,00 a euro 300,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
6. La pubblicità fonica non è consentita su tutto il territorio comunale se non specificatamente autorizzata.
7. La violazione di cui al comma 6, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.
8. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975 n. 130.

Art. 25 - Utilizzo di strumenti musicali ed elettrodomestici.

1. Nelle abitazioni e in generale in tutti i locali pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di elettrodomestici, macchine per cucire, televisori, ecc. deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo o molestia al vicinato in particolare dalle ore 22:30 alle ore 08.00.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 26 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

1. È fatto obbligo a chiunque proceda ad attività di verniciatura in generale ovvero di porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari, protezioni e segnalazioni atti ad evitare danni a persone e cose.

2. È vietato eseguire, in ambiente esterno, l'attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3. In tutti i cantieri le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

5. Le violazioni di cui ai commi 2 e 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e la cessazione immediata dell'attività, con l'obbligo, laddove necessario, della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 - Attività produttive ed edilizie rumorose

1. Resta salvo quanto già previsto nel vigente regolamento comunale di igiene, sotto l'aspetto regolamentare e sanzionatorio, che al Titolo VI disciplina le attività rumorose intese come attività di cantiere, attività agricole e le manifestazioni in luogo pubblico e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano comunque il carattere di attività temporanea, a cui si rimanda.

2. I macchinari industriali e similari, (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso possibile il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc..

4. Per i circoli privati e i pubblici esercizi in generale (bar, pizzerie, ristoranti, locali notturni ecc.) ubicati in edifici comprendenti private abitazioni è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di riproduzione e/o amplificazione musicale e simili dalle ore 00.00 alle ore 7.00, salvo espressa autorizzazione comunale per l'esercizio dell'attività in fasce orarie diverse, da rilasciarsi previa esibizione di idonea documentazione attestante il rispetto della vigente normativa in materia di inquinamento acustico e fatto salvo, comunque, quanto previsto dalla diverse normative.

5. Le violazioni di cui al comma 3 comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore.

8. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione prevista dell'art. 10, comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza la limitazione agli orari di apertura o la chiusura temporanea dell'esercizio responsabile di reiterate violazioni.

Art. 28 - Uso dei dispositivi antifurto

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g), della legge 447/1995, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti e in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un

funzionamento superiore a due minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 12 minuti complessivi.

2. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino coattivo presso un idoneo luogo di custodia, al fine di consentirne un'eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

3. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 225,00 e il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

4. Le violazioni di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

TITOLO - V SALE GIOCHI E SALE SCOMMESSE

Art. 29 - Sala Giochi

1. Per sala giochi si intende un luogo pubblico o aperto al pubblico o circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente.

2. Le sale giochi possono distinguersi in :

a) sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti assoggettate a licenza art. 86 del TULPS ovvero gli esercizi composti da uno o più locali allestiti in modo specifico per lo svolgimento del gioco quali biliardi, biliardini, calcio balilla, flipper, carte, dama, scacchi, giochi di società, giochi con utilizzo di consolle, giochi di computer non collegati ad internet e gli altri apparecchi da intrattenimento con vincite in denaro (art. 110 comma 6);

b) sale per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale dedicate a VLT, assoggettate alla prescritta licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS.

3. L'apertura, il subentro, la variazione di superficie ed il trasferimento di sede dell'attività di sala pubblica da gioco è soggetta, al rilascio di licenza da parte dell'ufficio competente del Comune, ai sensi degli artt. 86 e 110 del TULPS e art. 19 del d.p.r. 616/1977.

4. La licenza per l'apertura di sala giochi è rilasciata, su istanza dell'interessato, nel rispetto:

a) delle norme di sorvegliabilità dei locali, ai sensi dell'art.153 del r.d. 635/1940 con le medesime modalità previste per gli esercizi pubblici di cui al d.m. 564/1992 e s.m.i.;

b) delle norme regionali e comunali relative alla conformità urbanistico-edilizia in particolare in relazione alla destinazione d'uso dei locali;

c) delle norme in materia di polizia urbana, igiene, inquinamento acustico, nonché le vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi;

e) della superficie minima non inferiore a m² 100. Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi; la superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 50% dello spazio utile;

f) della distanza minima di metri 500, misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, così come previsto dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 5/2013.

5. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina gli orari delle sale.

6. La licenza può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per inosservanza delle prescrizioni di legge o per abuso da parte del titolare. Oltre ai casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza è revocata quando il titolare, senza darne comunicazione al Servizio SUAP - Attività Economiche, sospende l'attività per un tempo superiore

a trenta giorni o qualora la sospensione dell'attività regolarmente comunicata si protragga per oltre 90 giorni salvo proroga per comprovata necessità (art. 99 del TULPS.)

Art. 30 - Apparecchi da trattenimento e giochi leciti in pubblici esercizi, in esercizi commerciali o aperti al pubblico

1. Ai sensi dell'art. 110 del TULPS, è consentita l'installazione di apparecchi idonei al gioco lecito negli esercizi commerciali, presso le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni, e comunque agli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS; alle attività di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell'art. 69 del TULPS, è consentita solo l'installazione di apparecchi di cui al comma 7 dell'art.110 del TULPS.

2. Gli esercizi che non siano già in possesso di autorizzazione di cui agli articoli 86, commi 1 e 2, e 88 del TULPS, devono ottenere l'autorizzazione per l'installazione e l'attivazione di giochi leciti.

Art. 31 - Prescrizioni

1. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni elencati al comma 6 dell'art.110 del TULPS, è vietato ai minori di 18 anni. Chiunque viola la presente prescrizione è punito ai sensi del comma 8-bis dell'art.110 del TULPS.

2. È vietato l'ingresso e la permanenza nelle aree che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età o nelle quali sono offerti giochi, scommesse o concorsi vietati ai suddetti soggetti. Il numero di apparecchi da intrattenimento installati non deve superare il limite stabilito dalla legge.

3. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, la tabella dei giochi proibiti.

4. È obbligatorio esporre in luogo ben visibile nell'esercizio, il titolo abilitativo, il regolamento del gioco e la relativa tariffa che devono essere in lingua italiana.

5. Copia del "nulla osta di distribuzione", copia del "nulla osta per la messa in esercizio" e copia della scheda esplicativa devono essere permanentemente apposti su ciascun apparecchio in modo visibile al pubblico.

6. È obbligatorio installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio, e arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata. Tali giochi inoltre non possono essere posti su suolo pubblico o ad uso pubblico anche se in concessione o comunque all'esterno dei locali. Chiunque viola la presente disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300,00 a euro 500,00.

TITOLO VI - ANIMALI

Art. 32 - Animali di affezione

1. I proprietari o detentori di animali di affezione sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo e devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o molestia al vicinato.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali, anche se detenuti in luoghi privati esterni quali terrazze o balconi, evitando lo stillicidio delle deiezioni prodotte sulle aree sottostanti private.

3. Fatta salva l'applicazione della legge penale e delle restanti disposizioni vigenti in materia le violazioni di cui ai precedenti commi comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 300,00.

Art. 33 - Custodia e tutela degli animali in generale.

1. Ai proprietari e/o ai detentori, anche in via temporanea, di animali domestici è vietato:
 - a) consentire che gli animali sporchino con le deiezioni i portici, i marciapiedi, i passaggi pedonali, i tappeti erbosi, i viali dei giardini pubblici o altri spazi pubblici e/o di uso pubblico. È fatto obbligo, a chiunque conduca animali in ambito urbano e territoriale, di raccogliergli immediatamente le feci e avere con sé strumenti idonei finalizzati alla raccolta delle stesse (paletta e sacchetto, o altri mezzi idonei), da esibirsi obbligatoriamente in caso di richiesta, degli organi di controllo; è fatto obbligo, altresì, di provvedere all'immediata pulizia delle deiezioni liquide da marciapiedi, strade, portici, piazze pubbliche, gallerie, muri, facciate di edifici, vetrine ed altri manufatti di proprietà pubblica o privata; gli obblighi previsti nella presente lettera non si applicano ai non vedenti conduttori di cani guida e a persone con evidenti problemi di handicap fisico e/o mentale ed ai cani in dotazione alle forze di polizia durante l'esercizio delle proprie funzioni;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche e/o aperte al pubblico;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie, ad eccezione dei gatti.
2. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà, i quali ultimi sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
3. I cittadini, gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le aziende sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
4. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune, il quale dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della AUSL.
5. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario dell'AUSL, organizza interventi di controllo della popolazione felina.
6. La cattura dei gatti randagi può essere disposta solo nel caso in cui, per motivi di ordine igienico sanitario, la presenza degli animali risulti, da un accertamento congiunto dei Servizi veterinario e di igiene pubblica dell'AUSL, incompatibile con insediamenti di popolazione a rischio (es.: ospedali, asili, case di cura) ovvero in caso di epidemie che mettano a repentaglio la salute dell'uomo o degli animali: in questi casi, la cattura è eseguita, previo provvedimento motivato del Sindaco, nel rispetto del benessere animale.
7. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 90,00 se il conduttore non è dotato dei relativi mezzi di pulizia; da euro 52,00 a euro 312,00 in tutti gli altri casi, con l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
8. La violazione al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 120,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 34 - Cani

1. Ai sensi della ordinanza 6 agosto 2013 - Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica del Ministero della Salute:
 - a) il proprietario e/o il detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso;
 - b) chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere, anche in via temporanea o per cortesia, un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
2. Ai fini della prevenzione dei danni alle cose o lesioni a persone o altri animali il proprietario o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure:
 - a) condurre i cani al guinzaglio;

- b) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le eventuali aree di sgambamento per cani individuate dal Comune;
 - c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su semplice richiesta delle Autorità competenti;
 - d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
3. Sono vietati, in ottemperanza ai disposti normativi specifici:
- a) l'addestramento di cani per esaltarne l'aggressività;
 - b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - 1) recisione delle corde vocali;
 - 2) taglio delle orecchie e della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio delle orecchie e della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - e) la detenzione, vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).
4. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato del veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
5. Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale/i ai sensi del codice penale.
6. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore, i cani conduttori di armenti e greggi e i cani da servizio di persone diversamente abili.
7. Possono essere istituiti percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di specifica attestazione denominata "*patentino*". In questo caso gli eventuali percorsi sono organizzati da parte del Comune congiuntamente con l'AUSL, in collaborazione con gli ordini professionali dei medici veterinari, le facoltà di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali. Il Comune, in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale decide, nell'ambito del suo compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi. Le spese riguardanti i percorsi formativi sono a totale carico del proprietario del cane.
8. Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice penale, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e, in particolare:
- a) la violazione del comma 2 da euro 25,00 a euro 150,00;
 - b) la violazione del comma 3, ferma restando l'applicazione della legge penale, da euro 120,00 a euro 360,00;
 - c) la violazione del comma 7 da euro 150,00 a euro 450,00.

Art. 35 - Colombi di città (*columba livia* forma domestica)

1. Tutti i proprietari di immobili, siano essi abitati o in stato di abbandono, concessi in locazione o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, cantine, solai, sottotetti ecc., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città come aree di nidificazione o riparo non occasionale.
2. Sono vietate sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
3. È fatto assoluto divieto, a chiunque trasporti colombi, di liberare gli stessi su tutto il territorio comunale, fatto salvo in occasione di manifestazioni sportive.
4. I proprietari di immobili infestati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 36 - Ratti

1. I proprietari degli immobili in generale e, comunque, in particolare quelli in stato di abbandono, non utilizzati o sfitti da lungo tempo, sono tenuti a provvedere alla derattizzazione dei suddetti stabili con cadenza mensile o, in subordine, secondo le prescrizioni dell'autorità competente.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOLUMITÀ PUBBLICA E SICUREZZA URBANA**Art. 37 - Nozioni e finalità**

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza il Comune garantisce l'equo esercizio dei diritti individuali, la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità dei cittadini, la libera fruizione degli spazi pubblici ed il diritto di accesso ai medesimi.
2. Ai sensi del d.m. 5 agosto 2008 per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito della comunità locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Art. 38 - Disciplina dell'accattonaggio sul territorio comunale

1. Fermo restando l'applicazione della legge penale è vietata qualsiasi forma di accattonaggio, effettuata in maniera molesta e/o petulante, nell'ambito degli spazi e delle aree pubbliche, di quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e qualora l'attività stessa esplica i suoi effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
2. È in ogni caso vietato lo sfruttamento di minori e l'utilizzo di animali di qualsiasi specie durante la pratica dell'accattonaggio; gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze potranno essere oggetto di sequestro cautelare ex art. 13 della legge 689/1981.
3. La violazione del comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e l'obbligo di cessare immediatamente l'attività.
4. La violazione del comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 130,00 a euro 390,00

Art. 39 - Somministrazione di bevande di qualsiasi gradazione alcolica in bicchieri e confezioni di vetro e/o metalliche.

1. Per motivi di tutela della sicurezza urbana dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del mattino successivo (nel periodo 1° aprile – 30 settembre per i giorni di venerdì, sabato e prefestivi gli orari sono dalle ore 1.00 alle ore 5.00), fatte salve deroghe eccezionali, su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto fuori dai locali, di bevande in bottiglie, bicchieri o altri contenitori in vetro e/o metallici da parte:
 - a) di tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;
 - b) dei circoli privati;
 - c) delle attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande;
 - d) delle attività di commercio di prodotti alimentari in eventuali serate di apertura straordinaria;
 - e) degli operatori del commercio su area pubblica;
 - f) di tutte le forme ordinarie o speciali di commercio che consentano la vendita di bevande in contenitori di vetro.
2. È consentita, quindi, sia la somministrazione che il consumo all'interno dei locali, nell'ambito della pertinenze esterne private ovvero su quelle ricadenti su suolo pubblico, ma debitamente autorizzate.
3. Nell'ambito della fascia oraria di cui al comma 1 è fatto altresì divieto, al consumatore finale, di portare, al di fuori del locale e dello spazio esterno regolarmente assentito, i contenitori di vetro forniti per la somministrazione nonché a tutte le persone presenti e frequentanti aree pubbliche di fare uso, consumare sul posto ogni genere di bevanda contenuta in contenitori di vetro o in materiale metallico ovvero di abbandonare indiscriminatamente i siffatti contenitori.
4. I titolari e/o i gestori delle attività elencate al comma 1 hanno l'obbligo, dopo l'orario di chiusura del locale, di verificare che nelle immediate vicinanze del rispettivo esercizio/negozio non vi sia la presenza di alcun contenitore in vetro e/o metallico e, in caso positivo, devono provvedere all'immediata pulizia dell'area interessata.
5. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
6. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.
7. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00 e il ripristino immediato dello stato dei luoghi.

Art. 40 - Mestieri girovaghi e artisti di strada

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e dalla restante normativa nazionale e regionale vigente i mestieri di girovaghi e artisti di strada come: cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo (c.d. 'madonnari'), lustrascarpe e ogni altra tipologia simile, sono consentiti previo ottenimento dei prescritti provvedimenti amministrativi comunali, anche ai fini del pagamento del relativo canone di occupazione suolo pubblico.
2. L'esercizio di tali attività è comunque vietato davanti alle scuole in periodo scolastico, davanti alle chiese ed edifici pubblici e in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico dopo le ore 24.00, salvo diverse prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
3. Le esibizioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di bande e fanfare devono essere preventivamente assentite dall'amministrazione comunale.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
5. La violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 225,00.
6. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00.

Art. 41 - Divieto assoluto di determinati mestieri girovaghi

1. È vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" o tipologie similari sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli e intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da seccchi, attrezzi, ecc., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.
3. È vietato, su tutto il territorio comunale, l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" e di parcheggiatore.
4. La violazione di cui al comma 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 42 - Prevenzione dei danneggiamenti

1. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, ogni frequentatore di luoghi pubblici e/o aperti al pubblico ha l'obbligo di non diminuire la funzionalità, né recare danno col proprio comportamento, anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, alle attrezzature e arredi pubblici, ai monumenti e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica disponibilità ed esposto alla pubblica fede.
2. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00 e il ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 43 - Comportamenti pericolosi per l'incolumità pubblica e individuale

1. È fatto divieto di salire su inferriate, cancellate, altri siti e/o luoghi simili e, comunque, tenere comportamenti in generale dai quali possa derivarne pericolo per l'incolumità pubblica
2. Al fine di assicurare l'incolumità fisica e la sicurezza dei pedoni sulle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato:
 - a) esporre falci, ferri taglienti o oggetti che per forma o materia possano recare nocimento ai passanti; resta salva la possibilità di utilizzare recinzioni con filo spinato o altri offendicula a tutela della proprietà privata, purché adeguatamente visibili o segnalati;
 - b) transitare con utensili o arnesi da taglio senza che siano stati adottati gli accorgimenti necessari ad evitare danni all'incolumità dei passanti.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 240,00.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a euro 150,00.

Art. 44 - Convivenza civile, vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Il Comune garantisce la civile convivenza attraverso l'attività di prevenzione e controllo del territorio, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro che rappresentano presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino eguali condizioni di vivibilità. La Polizia locale, nei casi di contrasto e conflitto sociale, ricerca e propone soluzioni di mediazione tra le diverse esigenze.
2. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge e quanto disposto dai precedenti articoli del regolamento, nonché le attribuzioni spettanti agli organi dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici, di causare turbamento all'ordinata convivenza civile, recare disagio o essere motivo di indecenza.
3. Ferme restando le disposizioni contenute in norme di legge, nonché negli specifici regolamenti comunali è fatto divieto a chiunque di pregiudicare in qualsiasi modo l'igiene della propria o altrui abitazione, nonché di qualsiasi area o edificio pubblico o privato.

4. È fatto divieto di tenere animali in modo da causare sporcizia, odori nauseabondi o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene e al pubblico decoro a luoghi pubblici e a private dimore.
5. Fatta salva l'applicazione della legge penale le funzioni e le cerimonie in luogo pubblico e/o aperto al pubblico, di qualsiasi natura, devono essere assentite dalle competenti autorità e svolgersi in modo ordinato e tale da non pregiudicare l'incolumità pubblica e/o la sicurezza della circolazione stradale.
6. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 180,00.
7. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

Art. 45 - Comportamenti contrari all'igiene, al decoro e al quieto vivere

1. Fatte salve le sanzioni previste dalla legislazione penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a) avere atteggiamenti o comportamenti fastidiosi o pericolosi nei confronti degli altri nelle strade pubbliche o ad uso pubblico, recando intralcio o pericolo al flusso pedonale o veicolare, come sdraiarsi per terra sul marciapiede o avvicinarsi ai veicoli in circolazione, ovvero causando disturbo alle persone presso le abitazioni o vicino a particolari luoghi di aggregazione; tutto ciò anche effettuando, fermo restando il disposto degli artt. 38 e 41, questua, vendendo merci o offrendo servizi;
 - b) vendere o offrire merci o servizi con grida o altri comportamenti molesti;
 - c) abbandonare alimenti destinati ad animali, salvo particolari deroghe.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00.

Art. 46 - Sicurezza degli edifici pubblici o privati – edilizia residenziale pubblica

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale vigente, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti.
2. Gli edifici privati devono essere mantenuti in sicurezza per quanto riguarda il peso degli arredi e dei depositi e la tipologia degli oggetti detenuti, dal punto di vista igienico e della prevenzione incendi e della stabilità degli immobili.
3. È fatto obbligo ai gestori, agli affittuari o a chi abbia la disponibilità degli edifici o ne sia responsabile, di eliminare la neve caduta sui tetti, sulle terrazze e sui davanzali, qualora possa essere causa di pericolo, e di rimuoverla dal marciapiede nella parte prospiciente gli ingressi del domicilio privato o dei locali in uso ad attività lavorative.
4. L'installazione di macchinari a motore a scopo lavorativo deve essere fatta a regola d'arte e secondo la normativa vigente, anche al fine di non produrre vibrazioni o rumori fastidiosi per i vicini.
5. È fatto divieto dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari. A seguito di tale violazione potranno sempre essere sequestrati i macchinari e le attrezzature. Il Sindaco può ordinare a mezzo di specifica ordinanza lo sgombero dei locali o parte di essi. Analogamente si procede per i locali abusivamente adibiti a dimora non essendo destinati a tale uso, ovvero abitati da un numero eccessivo di persone, tale da pregiudicare la sicurezza o l'igiene di persone e cose.
6. In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro. Si dovranno inoltre attuare tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.
7. La Polizia locale e gli organi di Polizia dello Stato effettuano i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi

anche di edilizia residenziale pubblica. Chiunque deve acconsentire l'accesso alla Polizia locale e agli organi di Polizia dello Stato per i controlli richiesti.

8. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 300,00, l'obbligo di adottare le opportune cautele e provvedere all'idonea manutenzione degli immobili.

9. La violazione di cui ai commi 2, 3 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 75,00 a euro 225,00 e l'obbligo di adottare le opportune cautele.

10. La violazione di cui al comma 4 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 180,00.

11. La violazione di cui al comma 5 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 120,00 a euro 360,00.

12. La violazione di cui al comma 6 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 125,00 a euro 375,00.

13. La violazione di cui al comma 7, secondo periodo, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 450,00.

Art. 47 - Divieto di campeggio libero

1. Al fine di prevenire situazioni di intralcio alla viabilità pubblica e/o di alterazione del decoro urbano è vietato ogni tipo di campeggio con qualsiasi veicolo e/o attendamento in aree pubbliche e private senza idonea autorizzazione, salvo le eventuali aree appositamente e idoneamente all'uopo attrezzate.

2. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

3. Gli operatori di Polizia locale e gli organi di Polizia dello Stato sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità ritenute più opportune, compresa la rimozione coatta dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

4. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

5. Chiunque non ottemperi a quanto indicato ai commi precedenti soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 160,00 a euro 480,00 e a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati e utilizzati ad abitazione e ogni altro mezzo in loro possesso, compresa la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi della ditta/società che ha in concessione il servizio, la quale provvederà a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 48 - Prestazioni sessuali a pagamento

1. Allo scopo di prevenire situazioni di degrado e isolamento che potrebbero favorire l'insorgere di fenomeni criminosi e, comunque, al fine di tutelare la sicurezza stradale, è vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento condotta a bordo di veicoli circolanti sulle pubbliche vie.

2. In relazione alle finalità preventive di cui al comma precedente e allo scopo di tutelare il bene pubblico della sicurezza stradale sono vietati sia la fermata che l'arresto temporaneo del veicolo tenendo un comportamento che anche semplicemente appare finalizzato, per le circostanze di tempo e di luogo, a richiedere prestazioni sessuali ovvero informazioni sulle stesse a persona che esercita la prostituzione ovvero a farla salire o scendere dal veicolo.

3. Fatta salva l'applicazione della legislazione penale la violazione di cui ai commi precedenti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 160,00 a euro 480,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività di meretricio.

Art. 49 – Divieto del “writing” e della “spray art”

1. Al fine di evitare situazioni di degrado urbano e fatto salvo quanto previsto dalla legislazione penale, è vietato eseguire disegni, *murales*, scritte di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica, ivi compreso lo *spray*, su muri di edifici/immobili pubblici e privati e recinzioni fisse o di cantiere e, in generale, su qualunque altro spazio pubblico o privato comunque visibile, salvo espressa autorizzazione preventiva in deroga della proprietà.
2. Fatta salva l'applicazione della legge penale, la violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 450,00 e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività con l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI VARIE**Art. 50 - Contrassegni del Comune**

1. È vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione e il logo di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'amministrazione comunale o senza previo accordo con l'ente locale.
2. La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche e dalle leggi penali, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 300,00 e la rimozione coatta dello stemma utilizzato impropriamente.

Art. 51 - Attività di vendita porta a porta.

1. Fermo restando le norme e le sanzioni previste dalla disciplina di settore nazionale e regionale, gli esercenti, in qualunque forma, di attività di vendita al domicilio del consumatore, rappresentanti, procacciatori d'affari occasionali o continuativi, cosiddetti *dealers*, che intendono operare sul territorio del Comune di Rubiera, devono essere censiti.
2. Le società/ditte che intendono avvalersi di una rete di incaricati “porta a porta”, hanno l'obbligo di comunicare al Comando di Polizia locale l'elenco di detti operatori attestando il possesso dei requisiti morali per l'esercizio del commercio e specificando il rapporto contrattuale/collaborativo che li lega (conferimento d'incarico, con o senza subordinazione, o altro rapporto) - detti elenchi saranno vidimati e restituiti, dopo avere operato eventuali controlli.
3. Gli operatori presenti sul territorio del Comune dovranno portare con loro copia dell'elenco degli incaricati vidimato dalla Polizia locale.
4. La mancata comunicazione dell'elenco degli incaricati e dei dati di cui al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 ad euro 500,00 al titolare dell'impresa – da contestare all'operatore.
5. La mancanza al seguito di copia dell'elenco degli incaricati vidimato, di cui al comma 3, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 ad euro 500,00 ai singoli operatori – obbligata in solido la ditta/impresa.

TITOLO IX - SANZIONI AMMINISTRATIVE**Art. 52 - Sanzioni amministrative**

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti edittali minimo e massimo rispettivamente di euro 25,00 e di euro 500,00, così come specificamente previsto dagli articoli precedenti.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della 689/1981 ed i relativi proventi sono destinati al Comune.
3. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento e/o la rimessa in ripristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
4. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi 2 e 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art. 53 - Norme per l'esecuzione del presente Regolamento

1. È facoltà dell'Amministrazione comunale emanare le istruzioni/circolari che dovessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze applicative e/o integrative del medesimo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 - Rapporto con regolamenti settoriali e abrogazione di norme.

1. Nel caso in cui per le medesime fattispecie siano previste specifiche sanzioni amministrative da norme sovraordinate, nazionali o regionali, si applicano le suddette sanzioni e non quelle del presente regolamento.
2. Nel caso in cui per le medesime fattispecie siano previste specifiche sanzioni amministrative da norme di altri regolamenti comunali, prevalgono per specialità le norme contenute nei seguenti regolamenti:
 - a) Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione consiliare n. 39 del 27 dicembre 2018;
 - b) Regolamento comunale di igiene, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 17 febbraio 2009;
 - c) Regolamento comunale per il verde pubblico e privato, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 30 maggio 2000.
3. Al di fuori dei casi di cui al comma 2, il presente regolamento di Polizia e decoro urbano abroga ogni altra disposizione contenuta in diversi regolamenti comunali o ordinanze in contrasto con le norme in questo contenute e/o di identico contenuto.

Art. 55 - Norma finale

Eventuali modifiche disposte con atti legislativi primari e/o subprimari o, comunque, aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa internazionale, comunitaria, statale, regionale e locale vigente in materia.

Art. 56 - Entrata in vigore ed eventuali comunicazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e la tempistica prevista dallo Statuto comunale.
2. Esso è altresì comunicato agli enti e/o agli organi pubblici preposti per legge.